



AGLI ONOREVOLI PRESIDENTI  
DELLE COMMISSIONI RIUNITE I E V  
SEDE

OGGETTO: Parere sul disegno di legge C. 3324.

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3324, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

osservato che il provvedimento prospetta il differimento di alcuni termini in scadenza, il cui spostamento è ritenuto indifferibile a causa del verificarsi di determinate condizioni che ostano all'attuazione delle relative disposizioni;

considerato, pertanto, che il contenuto del decreto-legge risulta particolarmente opportuno, soprattutto per talune delle materie di più diretta competenza della VIII Commissione;

rilevato, tuttavia, che – pur prendendo atto dell'inevitabilità di talune delle proroghe in questione, che si rendono necessarie in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative in atto – è opportuno che il Governo realizzi ogni possibile sforzo per procedere, in tempi rapidi, all'adozione di tutti quei provvedimenti che rendano applicabili le disposizioni differite o prorogate, anche per non lasciare nell'incertezza gli addetti ai lavori e gli operatori del settore, oltre che per garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria che, in numerose materie, richiederebbe l'individuazione di soluzioni definitive;

sottolineata, inoltre, l'esigenza di apportare talune modifiche migliorative al testo del provvedimento, per far fronte alle questioni problematiche sollevate da alcuni articoli, tra i quali si segnalano, in particolare, gli articoli 15, 20, 23 e 31;

considerata la disponibilità del Governo, espressa nel corso della seduta della VIII Commissione, ad accogliere – in particolare – le condizioni relative agli articoli 30 e 31,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) occorre chiarire la portata della disposizione in tema di arbitrati recata dall'articolo 15, in considerazione del fatto che l'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale delle competenze in materia di appalti pubblici, né tale competenza è attualmente prevista dal decreto legislativo n. 168 del 2003, che istituisce le medesime sezioni specializzate;



## *Camera dei Deputati*

b) considerato che non si è ancora definitivamente perfezionato il procedimento per l'adozione delle revisioni generali delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005 e che non appare chiaro il riferimento circa la possibile alternativa all'applicazione delle suddette revisioni, occorre chiarire la formulazione dell'articolo 20, al fine di precisare se, in alternativa all'applicazione delle future nuove norme tecniche delle costruzioni, trovino applicazione le norme tecniche di cui al citato D.M. del 2005 oppure la normativa previgente, risalente al 1996; a tal fine, anche per individuare una soluzione chiara a questa complessa situazione, in luogo del rinvio all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, sia indicata esplicitamente la disciplina transitoria e – in particolare – il regime opzionale applicabile;

c) al fine di salvaguardare le legittime aspettative di quelle amministrazioni pubbliche che hanno già perfezionato gli accordi di programma per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, all'articolo 23 sia aggiunto, dopo il comma 1, un comma del seguente tenore: "Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi a finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991";

d) con riferimento alla materia dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, su cui interviene la proroga di cui all'articolo 30, si tenga conto – in sede di riforma del funzionamento dei sistemi collettivi di gestione (che costituisce, peraltro, oggetto di un'apposita norma di delega contenuta nel disegno di legge comunitaria 2007) – dell'esigenza di attribuire esplicitamente a tali soggetti compiti e responsabilità di informazione del pubblico, in analogia con la corrispondente funzione svolta da altri consorzi di recupero operanti nel settore dei rifiuti;

e) occorre, inoltre, che le Commissioni di merito valutino la soppressione dell'articolo 31, che prolunga l'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita in relazione ai progetti e alle attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del Golfo di Venezia, considerato anche che tale Commissione – istituita sin dal 1995 – non ha prodotto risultati di particolare rilievo e che, allo stesso tempo, l'evoluzione normativa consente di svolgere i medesimi compiti con strumenti e procedure ordinari;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) in relazione all'esigenza di introdurre misure capaci di rendere effettiva l'applicazione della disciplina in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di scoraggiare il continuo ricorso al conferimento in discarica, si intervenga sul termine di cui all'articolo 1, comma 166, della legge



finanziaria per il 2008, che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2008, l'applicazione della disciplina relativa alle discariche di rifiuti; in particolare, occorre individuare specifiche misure per incentivare – anche sotto il profilo fiscale ed economico – la raccolta differenziata e per penalizzare, al contempo, il conferimento dei rifiuti “tal quali” in discarica;

2) considerato che il decreto-legge n. 180 del 2007, al termine dell'iter parlamentare di conversione in legge, ha fatto emergere il problema della possibile difficoltà delle amministrazioni pubbliche nel concludere entro il 31 marzo 2008 le procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, si verifichi la possibile introduzione di ulteriori modifiche e integrazioni al citato decreto-legge n. 180, dirette a facilitare un corretto percorso di attuazione della disciplina comunitaria in materia, salvaguardando altresì la funzionalità complessiva del sistema;

3) valutino le Commissioni di merito la possibile introduzione di ulteriori disposizioni di completamento delle varie misure per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi ferroviari locali, proseguendo in particolare nel finanziamento, già previsto – per la prima *tranche* – dalla legge finanziaria per il 2008, del cosiddetto “piano mille treni per i pendolari”, atteso che lo stesso Governo ha sempre sottolineato come un suo obiettivo principale in tema infrastrutturale consista nel creare un “sistema di rete” del trasporto nazionale, in una logica di riequilibrio dei modi di trasporto, garantendo una mobilità sostenibile a partire dal potenziamento del trasporto pubblico locale, con incentivi alla mobilità di breve e media percorrenza, in particolare quella dei numerosi pendolari che ogni giorno si spostano nel Paese;

4) al fine di assicurare una adeguata formazione tecnica per gli operatori del settore edilizio, si verifichi, infine, la possibilità di disporre una proroga del termine, attualmente fissato al 23 febbraio 2008, per ultimare la formazione dei lavoratori addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, ai sensi dell'articolo 36-quater del decreto legislativo n. 626 del 1994, considerato che l'elevato numero di domande di formazione già presentate dalle imprese non potrà essere soddisfatto nel predetto arco temporale.

IL PRESIDENTE  
DELLA VIII COMMISSIONE